



Scheda FLC Cgil di commento al DDL delega per la riforma del lavoro e della contrattazione nella Pubblica Amministrazione

Articolo 1 (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

E' prevista una sostanziale modifica al d.lgs 165/01 sulla derogabilità della legge da parte dei contratti, si inverte la questione ed è la legge che deve indicare la possibilità di essere derogata, peraltro è una norma che va in contraddizione con l'art. 2.2 lettera b

Articolo 2 (Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

Prevede modifiche al decreto legislativo 165/01.

È stata attenuata, rispetto alla prima stesura, la volontà di equiparare il lavoro pubblico con quello privato soprattutto per quanto riguarda le relazioni sindacali; ma è stata inserita la richiesta di prevedere procedure concorsuali territoriali per l'accesso al pubblico impiego e di prevedere già nel bando di concorso l'obbligo di residenza nel luogo di lavoro.

E' evidente che questo genera una discriminazione poiché chi partecipa ad un concorso sceglierà la residenza dopo averlo vinto, non prima.

Il Governo si dà altri ventiquattro mesi per correggere o integrare i decreti legislativi emanati, il rischio è una storia infinita senza nessuna verifica con le parti sociali.

I dipendenti della Presidenza del Consiglio sono esclusi dall'applicazione della legge se incompatibile con il relativo ordinamento.

La delega deve garantire agli organi di vertice politici l'accesso diretto alle informazioni per quanto riguarda la valutazione del personale e dei relativi sistemi retributivi

Non contenti di aver garantito le procedure concorsuali territoriali ora aggiungono l'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede di destinazione, questa norma si applica anche alle progressioni verticali e diventa titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

Articolo 3 (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

E' affidato al Governo, senza alcun criterio, il compito di definire quali le materie riservate alla legge e quali ai contratti la cui portata verrebbe comunque ridimensionata e limitata solo a quegli istituti "direttamente pertinenti al rapporto di lavoro".

I decreti legislativi dovranno infatti individuare le materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e fra queste rientrano anche le carriere del personale. E' un doppio salto mortale all'indietro: si torna alla legge quadro del 1983 che non consentiva la contrattazione integrativa se non su pochissime materie e al blocco protratto negli anni, delle carriere del personale.

E' fatto salvo "in ogni caso" il personale in regime di diritto pubblico fra cui i docenti universitari!

Ben tre punti prevedono controlli sui costi della contrattazione integrativa e fortissime limitazioni economiche.

Tramite decreto legislativo sarà modificata la durata dei contratti. Il decreto legislativo recepirà quindi un accordo di riforma della contrattazione su cui la Cgil si è espressa negativamente.

E' prevista "l'imputabilità della spesa del personale rispetto ai servizi erogati..." cosa vuol dire? Sugli utenti graverà il costo del salario accessorio del personale?

E' un'affermazione molto pericolosa che rischia di smantellare i servizi pubblici, basti pensare al costo del personale della sanità o della scuola.

E' prevista la riforma dell'Aran con una chicca tipicamente brunettiana infatti si dovrà "rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia dalle organizzazioni sindacali anche attraverso le revisioni dei requisiti soggettivi... con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico".

Ossia i dipendenti dell'Aran non possono essere iscritti al sindacato né prima, né durante e nemmeno dopo la fine dell'incarico, né potranno eleggere le loro RSU. Un altro diritto costituzionale leso!

La delega dovrà prevedere disposizioni per agevolare la mobilità intercompartimentale con il nobile scopo di ridurre i contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, peccato che le riforme sbandierate come innovative, i tagli ai finanziamenti delle amministrazioni ed il blocco del tourn over costringeranno a licenziare i molti precari che oggi garantiscono il funzionamento degli uffici ed i servizi all'utenza.

Nella logica di accentrare tutto, il ministro si è fatto delegare anche per definire attraverso un regolamento una tabella di comparazione fra livelli di inquadramento per il personale in mobilità intercompartimentale. Anche questa norma supera i contratti nazionali ed integrativi

Articolo 4 (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

Valutazione delle strutture, di tutti i dipendenti, obblighi, produttività a confronto, e altro ancora!

Si devono assicurare elevati standard qualitativi ed economici, mezzi di tutela giurisdizionale per gli utenti contro le amministrazioni inadempienti; gli standard di qualità devono essere oggettivi e recepiti anche fra quelli internazionali. Anche le risorse saranno confrontabili con quelle internazionali?

E' inserito un "misuratore" degli indicatori di efficienza stabiliti dall'organismo centrale della valutazione.

La delega dovrebbe fare in modo di assicurare la piena autonomia della valutazione svolta dal dirigente,

E' prevista nell'ambito della riforma dell'Aran la costituzione di un organismo centrale per la valutazione "autonoma ed indipendente", questo potrebbe rappresentare un punto positivo.

Nelle modifiche apportate alla Camera sono stati ridotti i vergognosi compensi che erano stati previsti; sono stati quantificati in 2 milioni nel 2009 e di 4 milioni dal 2010 che saranno comunque tolti dal fondo per la vice dirigenza dei Ministeri.

I componenti possono continuare a svolgere il loro lavoro purché "non abbiano interessi in conflitto con le funzioni dell'organismo".

A fronte di valutazioni durissime del personale, di impoverimento degli stipendi, di riduzioni continue delle risorse per il salario accessorio, si prepara l'ennesima prebenda sganciata da qualsiasi valutazione e intervento sulla qualità.

Sono stanziati 4 milioni di € dal 2010, che gestirà il ministro, che deciderà in assoluta discrezionalità come spenderli per una serie di iniziative per diffondere ed uniformare le metodologie di valutazione.

I sindaci ed i presidenti delle province (sono esclusi i Presidenti delle regioni) nominano i componenti dei nuclei di valutazione che devono valutare i dirigenti secondo i criteri e le metodologie stabilite dall'organismo centrale

Non si possono portare in giudizio gli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti dallo stato ossia i servizi più importanti e costosi quali luce, acqua, telefoni, trasporti

Il ricorso al TAR contro un'amministrazione inadempiente è sottoposto ad una serie di condizioni, si sottolinea che non ci sarà risarcimento del danno ma inizierà un meccanismo di responsabilizzazione del dirigente fino ad arrivare alla nomina di un commissario da parte del giudice.

Insomma un ennesimo bluff. il ministro Brunetta aveva dichiarato che voleva estendere la class action alle pubbliche amministrazioni, è invece chiarito che non vi saranno rimborsi per il danno subito, e il giudice costringerà l'amministrazione "a porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, omissioni o ai mancati adempimenti". Non è chiaro chi dovrà sostenere le spese legali.

In ultimo i pubblici dipendenti oltre a non aver diritto ad ammalarsi non hanno diritto ad essere tutelati dalla legge sulla privacy poiché il comma 8 prevede espressamente che lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione non sono protette dalla riservatezza personale

Articolo 5 (Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

Il Governo ha la delega per introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività anche mediante "il principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi" e quindi: risorse solo ai singoli meritevoli; valutazione positiva che diventerà titolo per la carriera, anche per le progressioni economiche; parte delle economiche conseguite con i risparmi sui costi di funzionamento erogato solo al personale direttamente coinvolto.

Il Governo toglie la possibilità di contrattare l'ordinamento del personale visto che la delega prevede che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico con riserva di posti per gli interni non superiore al 50%, e la riserva di accesso dall'esterno nelle posizioni economiche apicali, ma in questo ultimo caso si potrà procedere anche con un corso-concorso che sarà bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Chi ha vissuto il lungo periodo delle qualifiche funzionali sa che la carriera veniva bloccata per 10-15 anni ed era necessaria un'altra legge per ottenere un cambiamento. La riforma degli ordinamenti nel bene e nel male hanno consentito un'accelerazione delle progressioni sia economiche che verticali.

Articolo 6 (Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Si propone di modificare la disciplina della Dirigenza pubblica anche utilizzando criteri di gestione e valutazione della dirigenza privata, riconoscendo meriti e demeriti anche rivedendo l'applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo relativo all'assegnazione degli incarichi dirigenziali. **La delega deve comunque avere il "fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia". Evidentemente si è tenuto conto che i dirigenti avevano già vinto varie cause.**

Per raggiungere i suddetti obiettivi la delega al Governo seguirà una lunga sequela di principi e criteri: piena autonomia di responsabilità dirigenziale che prevede fra le altre cose anche la valutazione del personale e il riconoscimento degli incentivi alla produttività; la responsabilità per l'omessa vigilanza sulla produttività dei dipendenti con relativa non corresponsione del trattamento accessorio; il non pagamento dell'accessorio per non aver avviato provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che se lo meriterebbero; la non conferma dell'incarico per chi non raggiunge gli obiettivi; premiare un numero limitato di dirigenti; istituire delle incompatibilità dei dirigenti e rafforzare l'autonomia dai sindacati e dalla politica; stabilire che la retribuzione legata al risultato sia almeno il 30% dello stipendio complessivo. E altro ancora.

La dirigenza del servizio sanitario nazionale è esclusa dalla norma che limita al 30% la retribuzione di risultato.

E' evidente "la filosofia" che ispira il provvedimento: costringere, spaventare, punire, premiare (anche perché i Dirigenti pubblici, in quanto pubblici, sono anch'essi neghittosi, fannulloni e mangiapane a tradimento). Come se già oggi non fosse possibile raggiungere i risultati purché lo si voglia, applicando leggi e contratti, con un sistema di valutazione effettivamente operante.

Lo stesso sistema di valutazione nella proposta è adottato dall'Amministrazione e non è più definito dai Contratti, salvo non fidarsi di se stessi laddove si dice che non verrà corrisposta la retribuzione di risultato se l'Amministrazione non ha proposto un sistema di valutazione. Francamente curioso (e preoccupante dal punto di vista delle libertà fondamentali) il proposito di rafforzamento dell'autonomia dei Dirigenti dall'autorità politica e dal sindacato. Chissà se la Costituzione è ancora negli orizzonti del proponente!

E' stato modificato il comma 1 dell'art. 72 per cui il pensionamento coatto potrà avvenire quando si è raggiunta l'anzianità di 40 anni di servizio effettivo.

Articolo 7 (Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

La delega dovrà modificare le sanzioni disciplinari e le responsabilità ed individuare le disposizioni inderogabili da inserire di diritto nel contratto nazionale.

I principi a cui si dovrà attenere la delega hanno come presupposto la certezza del ministro che tutti i pubblici dipendenti sono fannulloni, compresi i dirigenti che non procedono o fanno colpevolmente decadere l'azione disciplinare, e i medici che emettono certificati falsi e per cui il ministro prevede il licenziamento.

In realtà questo articolo è molto pericoloso perché è demandato al Governo, senza alcun criterio e tutela, l'individuazione delle infrazioni e la loro gravità.

La delega spazia dalla previsione dell'obbligo di risarcimento del danno erariale al licenziamento per grave danno arrecato a causa di inefficienza o incompetenza, e prevede l'abolizione dei collegi arbitrali di disciplina, voluti dai legislatori per tutelare i dipendenti.

Sarà obbligatorio per il personale a contatto con il pubblico portare un cartellino identificativo con nome e cognome.

Articolo 8 (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

Nel 2002 il Governo Berlusconi introdusse l'area della vice dirigenza promettendo di inserirvi, in prima applicazione, anche i non laureati. Ora questa fantomatica promessa è scaricata sui contratti contrattuali infatti: "è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo" ovviamente senza risorse, tanto più che le risorse destinate sono utilizzate per pagare i lauti compensi dell'organismo nazionale per la valutazione.

E' curioso che in una legge delega che toglie spazi alla contrattazione lasci proprio una materia così delicata alla scelta contrattuale.

Articolo 10 (Efficienza dell'azione amministrativa)

E' stato aggiunto questo articolo che modifica il comma 68 dell'art. 3 della legge 244/07, riconduce anche i ministri che devono relazionare, con riferimento solo all'anno solare precedente, ad apposita direttiva emanata dal Ministro dell'attuazione del programma di Governo

Articolo 11 (Corte dei Conti)

In questo articolo non c'è nessuna delega ma si procede direttamente ad una riforma che stravolge pesantemente il ruolo della Corte dei Conti e ne mina l'autonomia.

Eclatante e gravissimo è il fatto che di fronte ad un controllo 'non gradito', il ministro, così come recita il testo, 'possa presentare ricorso alla Corte contro una pronuncia di controllo'. Il testo governativo dà per scontato che il Parlamento, in sostanza l'opposizione, non può o non deve sindacare l'operato del Governo e, su questo presupposto, attribuisce allo stesso Governo il potere di chiedere alla Corte dei Conti di revisionare le censure che all'amministrazione sono state mosse da un precedente collegio della stessa Corte".

Tutto questo viola la norma costituzionale (art. 100, comma 2) per cui la Corte è organo ausiliario del Parlamento, davanti al quale, perciò, il Governo è tenuto a fornire le proprie giustificazioni sulle censure formulate dalla Corte in ordine alle amministrazioni che dipendono dallo stesso Governo.

Per lo svolgimento delle funzioni di controllo sono stanziati 5 milioni di € a decorrere dal 2009 che andranno a ridurre in maniera lineare gli stanziamenti della tabella C.

E' stata modificata la legge 131/03 aggiungendo il comma 8 bis: Le sezioni della corte dei Conti regionali possono essere integrate da due componenti designati dal presidente della regione su indicazione dalle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. Lo status è equiparato a quello dei consiglieri della Corte dei Conti i costi sono a carico delle regioni

Articolo 12 (Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)

Il Governo annualmente trasmette al parlamento e alla corte dei conti la relazione sulla spesa delle prerogative sindacali dei dipendenti pubblici.

Roma, Febbraio 2009